



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

Decreto Rettoriale n. 2743

**Emanazione del Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo**

**IL RETTORE**

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettoriale 12 maggio 2022, n. 2582 ed in particolare l'art. 25;

visto l'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370;

vista Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 marzo 2023,

**DECRETA**

È emanato il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale 22 dicembre 2011, n. 981.

Roma, 13 marzo 2023



**Il Rettore**

Prof. Francesco Bonini



## **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, disciplina l'organizzazione delle attività del Nucleo di Valutazione ed il suo funzionamento.

### **Art. 2**

#### **Finalità, funzioni, autonomia**

1. Il Nucleo di Valutazione è strumento fondamentale per la conoscenza, la programmazione e il controllo delle attività dell'Università nel rispetto delle sue finalità.
2. Ferme l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica e fatte salve le competenze dei Dipartimenti e alle altre Strutture didattiche e di ricerca, il Nucleo di Valutazione è indipendente e dotato di autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni propositive, di verifica e di consultazione finalizzate alla valutazione della didattica, della ricerca, della terza missione e di ogni altra attività gestita dall'Ateneo.
3. Il Nucleo di Valutazione valuta, in particolare, il corretto e buon funzionamento:
  - a) del sistema di assicurazione della qualità;
  - b) degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
  - c) della gestione amministrativa e della qualità dei servizi;
  - d) dell'insieme delle attività richieste dalla normativa vigente in materia di accreditamento delle sedi, dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca e *post lauream*.
4. Il Nucleo di Valutazione accerta la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio, dei corsi di dottorato di ricerca e delle Sedi.

### **Art. 3**

#### **Composizione e durata del Nucleo**

1. I membri del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione che ne designa anche il Presidente.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, da soggetti di elevata qualificazione, in prevalenza esterni all'Università.
3. Il Nucleo di Valutazione ha durata triennale, è composto da sette membri, di cui almeno quattro scelti tra professori e ricercatori universitari italiani o stranieri anche collocati a riposo.
4. Ai lavori del Nucleo di Valutazione, nelle materie attinenti alla didattica, partecipa un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti
5. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione le seguenti cariche accademiche: Prorettori, Direttori di Dipartimento, Presidente delle CPDS, componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidio di Qualità.
6. Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione è rinnovabile una sola volta, salvo l'esistenza di esigenze accertate dal Consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente il sostituto nominato resta in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.



8. Su mandato del Rettore, il Presidente del Nucleo di Valutazione può rappresentare l'Università nelle sedi in cui è richiesta o è opportuna la sua presenza e la sua competenza.

#### **Art. 4** **Modalità di lavoro**

1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente o a seguito di motivata richiesta di almeno tre dei suoi componenti o, in caso di inattività prolungata, del Rettore.
2. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente ha facoltà di convocare il Nucleo di Valutazione con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato in caso di necessità e urgenza.
3. La riunione è valida se sono presenti almeno cinque componenti.
4. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
5. Di ogni seduta deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
6. Le riunioni del Nucleo di Valutazione possono essere convocate e svolgersi in presenza, in via telematica o in modalità mista.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal docente più anziano in ruolo.
8. Le funzioni di segretario sono assicurate dal personale di cui all'articolo 5.

#### **Art. 5** **Supporto tecnico e amministrativo**

Il supporto tecnico e amministrativo per le attività istruttorie e di segreteria è assicurato al Nucleo di Valutazione da una o più unità del personale tecnico-amministrativo designate dal Direttore generale con specifica qualificazione nella materia e, secondo le necessità, dai competenti uffici amministrativi.

#### **Art. 6** **Attività del Nucleo**

1. Il Nucleo di valutazione:
  - 1) adotta strumenti e promuove misure e indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca, la terza missione, l'internazionalizzazione e i servizi di supporto alle attività dell'Università;
  - 2) cura la predisposizione di dati ed informazioni che possono risultare utili agli organi di governo dell'Università;
  - 3) fornisce agli organi dell'Università i pareri richiesti in materia di valutazione della qualità, nonché proprie indicazioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle sue attività;
  - 4) cura tutti gli adempimenti richiesti ai Nuclei di Valutazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dalla Conferenza dei Rettori (CRUI), e da tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di università e ricerca;
  - 5) formula raccomandazioni per il miglioramento della qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;
  - 6) formula rilievi e osservazioni volti a migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e della gestione amministrativa;



7) redige ogni anno una relazione, che è presentata al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione.

**Art. 7**  
**Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato nella stessa seduta o in quella successiva.
2. Il Nucleo di Valutazione garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Università e l'utilizzo di altri strumenti multimediali.
3. Il verbale deve essere inviato, anche in formato elettronico, al Rettore, ai Prorettori, ai Direttori di Dipartimento e al Direttore Generale.
4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche in formato elettronico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.

**Art. 8**  
**Recepimento ed esame degli atti del Nucleo**

I verbali, le istanze, i pareri, le raccomandazioni e le deliberazioni adottate dal Nucleo di Valutazione sono portati all'attenzione del Rettore e del Direttore generale, i quali provvedono a trasmetterli agli organi interessati.

**Art. 9**  
**Fondo per il Nucleo**

1. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'entità delle risorse assegnate ad apposito fondo a disposizione del Nucleo di Valutazione.
2. A valere sul predetto fondo sono erogati:
  - eventuali rimborsi spese;
  - gettoni di presenza per i componenti esterni all'Università, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione;
  - l'indennità per il Presidente, anche se professore dell'Università;
  - eventuali compensi per l'esecuzione di attività non comprese tra quelle previste all'art. 2 ed eventualmente richieste dal Consiglio di amministrazione al Nucleo di Valutazione o ai suoi membri.

**Art. 10**  
**Accesso ai documenti e incarichi ad esperti**

1. Il Nucleo di Valutazione, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, ha diritto di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in possesso dell'Amministrazione e delle strutture decentrate didattiche e di ricerca dell'Università. Può altresì chiedere ai Prorettori, e, per il tramite del Direttore generale, agli uffici, specifiche informazioni o elaborazioni per l'analisi e l'approfondimento delle materie di sua competenza.
2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e del Codice etico dell'Università.



3. Per particolari compiti che richiedono l'intervento di diverse e qualificate competenze e professionalità, il Nucleo di Valutazione può avvalersi della collaborazione di esperti, previa comunicazione al Rettore e al Direttore generale.

I costi sostenuti per il ricorso ad esperti esterni gravano sul fondo di cui all'art. 9.

### **Art. 11** **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet d'Ateneo, fatte salve le norme relative alla composizione dell'organo che entrano in vigore alla scadenza naturale del mandato dei componenti attualmente in carica.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni normative riguardanti i Nuclei di Valutazione e le relative attività.